



AUDIZIONE

DL 181/2023 (c.d. DL ENERGIA Bis)

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

X COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAMERA DEI DEPUTATI

Osservazioni Gruppo ERG



20.12.2023

Signori Presidenti, Onorevoli Membri delle Commissioni, esprimiamo innanzitutto un ringraziamento nei confronti delle Commissioni qui riunite per l'opportunità di confronto offerta attraverso le Audizioni. Un momento di ascolto delle istanze degli operatori e più in generale degli stakeholder del sistema energetico, fondamentale per approntare una disciplina normativa equilibrata, tempestiva ed efficiente.

Presentazione Gruppo ERG

ERG, attiva da 85 anni nel settore energetico e quotata in Borsa dal 1999, ha raccolto la sfida della decarbonizzazione ben prima del settore energetico in cui da sempre opera, confermando il proprio impegno a progredire in tale direzione sia in Italia che in Europa.

Oggi ERG opera in nove Stati ed in dieci differenti mercati europei, è il primo operatore eolico italiano, tra i primi del Continente ed in rapida crescita anche nel settore fotovoltaico.

Attraverso un aggiornato Piano industriale 2023-2027, sempre più focalizzato sulle energie rinnovabili, ci siamo posti l'obiettivo di continuare a sviluppare il nostro portafoglio *green*, al fine di raggiungere una potenza installata di 5 GW rinnovabili, con investimenti previsti nell'arco di Piano per circa 3,5 miliardi di euro, la metà dei quali in Italia. Un Piano, quello di ERG, integrato da obiettivi ESG, allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, confermando così la missione che da sempre contraddistingue il nostro modello di business di crescita nel segno della sostenibilità.

Considerazioni sul DL 181/2023 c.d. DL Energia Bis

Per quanto riguarda l'oggetto dell'odierna audizione, ERG intende fornire osservazioni puntuali in merito ad alcune norme contenute nel testo del Decreto-legge 181/2023 attualmente in esame presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive:

❖ **Articolo 1 (Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)**

A livello concettuale la norma può essere valutata positivamente, dal momento che rende evidente a livello sistemico che:

- investire sulle fonti energetiche rinnovabili (**FER**) è indispensabile per:
 - **sterilizzare** gli impatti derivanti dagli **incrementi del costo del gas**;
 - **contrastare i cambiamenti climatici**;
 - **assicurare** una maggiore **indipendenza energetica**.
- i **contratti per differenza di approvvigionamento di lungo termine** (cd. **PPA** o, nel caso la controparte sia governativa, **CFD**) rappresentano il principale strumento per **stabilizzare il prezzo dell'energia elettrica e garantire lo sviluppo delle FER**;
- le FER ed i contratti di approvvigionamento di lungo termine sono altresì un importante **supporto per promuovere il percorso di decarbonizzazione delle aziende, in particolare quelle energivore**.

Al contempo è però bene rappresentare come il meccanismo strutturato dall'art. 1:

- appare di **difficile applicazione** e rischia di **non determinare benefici nel breve termine**; e
- nella misura in cui **apre all'individuazione da parte del GSE di prezzi "calmierati"**, può generare degli **effetti distorsivi sul mercato** e **pregiudizio per gli operatori del settore delle energie rinnovabili**, limitandone lo spazio negoziale nel mercato dei PPA.

Per ovviare a tali limiti della norma, proponiamo di intervenire sull'articolato, prevedendo che:

- l'ordine di priorità per la realizzazione di impianti FER (FV o eolici), sia **espressamente costituito** a favore degli **operatori industriali che sviluppano e costruiscono l'impianto FER** (asservito ai fabbisogni delle imprese energivore); e
- l'anticipazione di energia elettrica rinnovabile, e delle relative garanzie di origine da parte del GSE, venga effettuata **a valori di mercato** e comunque **correlati ai costi effettivi della tecnologia FER installanda** (in termini di costo medio dell'energia prodotta dall'impianto, LCOE);

Inoltre, in relazione ai CfD, auspichiamo che il cd. DM FER X¹ possa essere emanato quanto prima dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (**MASE**) al fine di definire meccanismi di compravendita a lungo termine dell'energia elettrica che, tramite aste statali, possano garantire un sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

A tale riguardo, al fine di garantire una **maggiore efficacia ed adeguatezza allo strumento dei CfD**, riteniamo utile che siano **approvati alcuni interventi normativi mirati** con lo scopo di:

- **superare le penalizzazioni² della tariffa di riferimento per i progetti di repowering;**
- **adeguare all’inflazione delle tariffe aggiudicate** dagli impianti assegnatari di precedenti aste del DM FER¹³;
- **consentire ai progetti aggiudicatari delle aste** e non ancora entrati in esercizio di poter rinunciare, senza penalizzazioni, alle tariffe aggiudicate e poter **partecipare alle future procedure del DM FERX** (in cui saranno presenti tariffe di riferimento aggiornate).

❖ **Articolo 4 (Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)**

La norma, seppur apprezzabile nell’intento di incentivare le Regioni all’installazione di impianti FER, di fatto introduce una **ulteriore tassazione per le aziende produttrici di energia da fonti rinnovabili**.

Si propone pertanto di rivedere la disposizione con **l’introduzione di vincoli e condizioni per l’accesso ai fondi**, ovvero:

- destinare le risorse alle **Regioni più che meritevoli**, che (i) rispettano gli obiettivi del burden sharing che saranno definiti nel DM Aree Idonee⁴ e (ii) introducono meccanismi di semplificazione tali da migliorare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni;
- **vincolare la destinazione d’uso dei fondi**, prevedendo che le risorse vengano utilizzate per l’efficientamento e il miglioramento della PA, in particolare dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni ovvero per l’abbassamento delle bollette dei cittadini residenti nella Regione;

¹ Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in attuazione degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 199/2021.

² Articolo 56, commi 3-6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

³ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 “*Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*”.

⁴ Decreto ministeriale ai sensi dell’art.20 comma 1 del D.lgs. 199/2021.

- **coordinare detto nuovo onere** con quelli previsti a favore dei Comuni dal DM 10.09.2010⁵ e **computare lo stesso nella definizione delle tariffe di riferimento del cd. DM FER X** (che deve essere emanato in attuazione degli art.6 e 7 del D.lgs. 199/2021 a sostegno dello sviluppo delle FER); la misura in discussione peserebbe sui bilanci 6⁷).
- prevedere che l'onere sia **applicabile** ai progetti che otterranno l'autorizzazione tramite **un'istanza presentata successivamente al 1/1/2024**: nella formulazione attuale dell'articolo 4, infatti, il soggetto proponente che ha iniziato un iter qualche anno fa, nel caso di conclusione del procedimento autorizzativo in una data successiva al 1° gennaio 2024, sarebbe costretto a pagare il corrispettivo di 10 Euro a kW senza aver in alcun modo beneficiato del regime incentivante che stabilisce un meccanismo premiale per le Regioni.

❖ **Art.8 (Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)**

Riteniamo importante che il Governo introduca degli strumenti per favorire gli investimenti strutturali che possano consentire lo sviluppo futuro di una filiera in grado di consentire la realizzazione degli **impianti eolici off-shore galleggianti in Italia**.

Tenuto conto dell'attuale inadeguatezza delle infrastrutture (porti e reti elettriche) e della relativa maturità industriale della tecnologia dell'eolico flottante, ERG ritiene che essa possa rappresentare un importante e valida modalità per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del nostro Paese, **ma con un orizzonte di medio-lungo termine, ragionevolmente dopo il 2030**.

È quindi fondamentale che sia oggi data assoluta priorità – come evidenziato nei punti precedenti - all'implementazione del **quadro legislativo e regolamentare**, a partire dal DM FER X, a supporto delle **tecnologie rinnovabili mature**, quali **eolico onshore e fotovoltaico su scala industriale**, in grado di **assicurare immediato beneficio a consumatori ed imprese**.

⁵ “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili”.

⁶ Fonte Elemens - LookOut39_Q4-23

⁷ Fonte Elemens - LookOut39_Q4-23.